

Legge regionale 21 ottobre 2011 , n. 12 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2026

**Norme in materia funeraria e di polizia mortuaria.**

**Art. 17**

*(Sala del commiato)*

**1.** La sala del commiato è la struttura destinata, a richiesta dei familiari o di altri aventi titolo, a ricevere e tenere in custodia per brevi periodi nonché esporre il feretro per la celebrazione di riti di commemorazione e di dignitoso commiato.

**2.** I requisiti della sala del commiato sono definiti dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 3, comma 4, lettera c). La gestione è soggetta a comunicazione al Comune nelle forme previste dal regolamento di polizia mortuaria.